

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	787
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di mutui all'Istituto per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3229)	787
PRESIDENTE	787, 789, 790
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	787
CARLI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	789, 790
BIAGGI	789
FARALLI	790
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	792

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cortese Guido, De' Cocci e La Malfa.

Discussione del disegno di legge: Concessione di mutui all'Istituto per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955 ».

Comunico che la IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Prego il relatore, onorevole Alessandrini, di svolgere la sua relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio della presente legislatura venne approvata dal Parlamento la legge 22 dicembre 1953, n. 955, rivolta a garantire gli operatori economici, che lavoravano con l'estero esportando manufatti di produzione nazionale, contro i gravi rischi cui andavano incontro per varie cause di forza maggiore.

Oltre ai rischi accennati, le industrie esportatrici erano sottoposte a esposizioni finanziarie molto gravose e prolungate, tanto da rendere problematica la possibilità di una loro

seria attività all'estero. Era in corso, allora, una gara per il consolidamento di posizioni commerciali, da parte dei paesi tradizionalmente esportatori di beni strumentali e di attrezzature industriali, e la Germania occidentale incominciava a pesare sui mercati internazionali con i prodotti di un'attrezzatura industriale completamente rinnovata.

I Governi dei paesi industrialmente più progrediti sostenevano le loro esportazioni con garanzie sui rischi e con facilitazioni di credito, accentuando in tal modo la concorrenza. In conseguenza, l'esportazione italiana dovette subire in quei giorni brucianti mortificazioni. A parità di prodotto e di prezzo perdeva importanti commesse per l'impossibilità di concedere quelle dilazioni di pagamento che, invece, erano praticate dagli operatori di altri paesi. Si addivenne così alla costituzione di un fondo di 40 miliardi, controllato dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito), fondo che migliorò notevolmente la situazione del nostro Paese permettendo all'industria italiana movimenti più sciolti e il conseguimento di risultati veramente lusinghieri.

Tuttavia le disponibilità del mediocredito si manifestarono insufficienti alle necessità dell'esportazione e degli impegni assunti, si da consigliare al Governo la presentazione del disegno di legge in esame che tende, con opportuni accorgimenti, ad aumentare di sessanta miliardi il fondo per il finanziamento di esportazioni speciali.

Con il disegno di legge in esame già approvato, dopo ampia discussione, dall'altro ramo del Parlamento, il Ministero del tesoro concede al Mediocredito, per il raggiungimento delle finalità illustrate, un nuovo mutuo di sessanta miliardi di lire, trasferendo il ricavo di un credito di pari importo verso la Repubblica Argentina, credito di cui si è concordata la restituzione con l'accordo stipulato il 25 giugno 1952 e che l'Ufficio italiano cambi metterà a disposizione del Tesoro. L'Argentina, come mi risulta, ha versato le prime rate del suo debito verso l'Italia, secondo l'accordo e senza particolari difficoltà.

Il provvedimento in esame disciplina inoltre i vari aspetti dell'operazione, disponendo sulla restituzione dei fondi mutuati, aggiornando l'organo di controllo che presiede alla concessione dei prestiti agli esportatori, emanando norme atte a favorire una pronta disponibilità dei mezzi finanziari mutuati da parte del Mediocredito.

In particolare, il disegno di legge si compone di nove articoli di cui il primo, cardine

di tutta la legge, dispone l'accennato trasferimento, per gli scopi indicati, delle somme ricavate in restituzione dei crediti verso la Repubblica Argentina; il secondo stabilisce le modalità di rimborso della somma di 60 miliardi mutuata dallo Stato al Mediocredito e autorizza il Ministro del tesoro a fissare il tasso di interesse che dovrà essere corrisposto per il prestito. L'articolo 3, invece, aggiorna l'articolo 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativo all'organo di controllo.

L'organo di controllo delle operazioni finanziarie, vale a dire il Collegio dei sindaci, viene integrato con un aumento del numero dei suoi membri che sale, pertanto, a sette ed è così composto: due membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Ministero del tesoro, due designati dal Ministro della giustizia, uno dal Ministro dell'industria e commercio, uno dal Ministro del commercio con l'estero e uno, infine, dal Ministro per le partecipazioni.

L'articolo 4 prevede, nel caso di ritardi o intralci di qualsiasi natura nel realizzo dei crediti verso la Repubblica Argentina, la possibilità, per il Mediocredito, di contrarre finanziamenti sostitutivi, a carattere evidentemente temporaneo, con Aziende di credito o Istituti di categoria, Enti assicurativi o previdenziali. L'articolo 4 stabilisce ancora le garanzie che il Mediocredito potrà offrire per operazioni di finanziamento provvisorio ed, infine, dà al Consiglio dei Ministri la possibilità di concedere una garanzia a nome dello Stato per i capitali e gli interessi mutuati presso le Aziende e gli Enti finanziatori.

Sulle operazioni che verranno autorizzate dal Mediocredito in favore dell'esportazione, il Tesoro corrisponderà, a norma dell'articolo 5, per la copertura delle eventuali differenze del tasso di interesse gravante sull'Istituto per i finanziamenti, un contributo di lire 1,50 per cento sulle operazioni di mutuo concesse agli esportatori.

L'articolo 6 autorizza lo Stato a coprire il suo credito per le somme poste a disposizione delle esportazioni mediante la emissione di speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di 60 miliardi. Detti certificati frutteranno un interesse che non dovrà essere superiore a quello pagato dal Mediocredito. Nel medesimo articolo viene disposta la scadenza del titolo, la disciplina fiscale cui sarà soggetto, ed infine, la disciplina per l'ammortamento.

L'articolo 7 è complementare del precedente; esso autorizza l'Ufficio italiano dei

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

cambi ad accettare in pagamento i certificati emessi dal Tesoro a copertura dei 60 miliardi.

L'articolo 8 concede agevolazioni fiscali per le registrazioni inerenti alle operazioni finanziarie.

Per ultimo, l'articolo 9 riguarda le variazioni che il Ministro dovrà apportare al bilancio del tesoro in conseguenza della entrata in vigore della legge.

Quanto ho detto rappresenta, in sintesi, il contenuto del disegno di legge che il Governo sottopone alla nostra approvazione, allo scopo evidente di alimentare le disponibilità del credito a medio termine, in particolar modo in questo momento in cui il Mediocredito si trova largamente scoperto in relazione alle richieste di finanziamento.

Io penso sia veramente utile dare la nostra approvazione al disegno di legge, il quale permetterà agli esportatori italiani di rimanere, con una certa tranquillità, sui mercati internazionali. Se noi esaminiamo l'operato del Mediocredito, troviamo che esso è stato lungimirante ed intelligente. Basterà dire che sono state finanziate operazioni di ogni genere, a partire da quelle di pochissime decine di milioni di lire, fino alle grossissime operazioni che hanno esposto il Mediocredito per parecchi miliardi. Questo ha permesso al lavoro italiano la realizzazione fra l'altro di opere mastodontiche, come ad esempio nel Venezuela, dove per realizzare un grandissimo stabilimento metallurgico, il nostro paese è stato impegnato in forniture per somme veramente rilevanti, forniture che non si sarebbero potute effettuare senza un'apertura di credito di circa 16 miliardi di lire da parte del Mediocredito. In Jugoslavia si sono potuti esportare molti trattori ed altre operazioni sono attualmente in corso, fra le quali, se le mie informazioni sono esatte, una riguardante una grossa partita di locomotori.

Per completare la mia esposizione ritengo opportuno elencare alcuni Stati verso i quali, in maggiore misura è stata diretta la nostra esportazione finanziata a tutto il 31 ottobre 1957. Sono state perfezionate operazioni con i seguenti paesi: Venezuela, per 6 miliardi e 707 milioni di lire; Indonesia, per 3 miliardi e 526 milioni; Turchia, per 3 miliardi e 9 milioni; Argentina, per 2 miliardi e 58 milioni; Messico, per 1 miliardo e 689 milioni; Polonia, per 1 miliardo e 197 milioni; Jugoslavia, per 776 milioni; Liberia, per 750 milioni; Francia, per 664 milioni; Grecia, per 414 milioni.

A queste, più consistenti, si aggiungono poi molte altre operazioni di entità minore verso diversi altri paesi.

Dopo quanto ho esposto e per tutte le considerazioni fatte, io penso che la Commissione possa con serenità discutere il disegno di legge e con assoluta tranquillità approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Vorrei aggiungere alcune considerazioni in merito alle cifre che si muovono nell'ambito del provvedimento sottoposto all'esame della Commissione. Innanzi tutto esso si propone l'estensione dei finanziamenti dei crediti a medio termine, a favore degli esportatori italiani, mediante l'utilizzo delle somme che mano a mano affluiranno all'Ufficio italiano dei cambi quali rimborsi sul credito concesso al Governo della Repubblica Argentina, giusto l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952. Il provvedimento prevede inoltre che, nelle more del realizzo, l'Istituto centrale per il credito a medio termine potrà contrarre operazioni di finanziamento. A questo scopo si consente la smobilitazione dei crediti di cui l'Istituto stesso è in possesso e si stabilisce che esso può non soltanto riscontare gli effetti ricevuti o che potrà ricevere per il risconto, ma può anche costituire gli stessi in garanzia. Il Mediocredito può anche valersi del ricavato dei prestiti esteri che sia stato autorizzato a contrarre direttamente, per le eventuali operazioni di finanziamento che possono essere fatte sotto forma di risconto di effetti emessi in corrispettivo di finanziamenti accordati.

Due sono, pertanto, gli scopi che attraverso il provvedimento in esame si raggiungono: uno, di destinare nuovamente al finanziamento di altre operazioni di esportazione le somme già destinate a questo scopo; l'altro, di allargare la sfera di attività dell'Istituto centrale per il medio credito dandogli la facoltà di provvedersi di mezzi finanziari con il risconto del complesso dei crediti in portafoglio, siano essi rappresentati da cambiali che da obbligazioni, queste ultime assunte in corrispettivo di operazioni finanziarie.

Si tratta di una notevole innovazione da apportare all'articolo 25 della legge 22 dicembre 1953 poiché si consente la smobilitazione di tutto il complesso dei titoli in portafoglio.

A proposito del citato articolo 25, va corretto all'articolo 4 del testo del disegno di legge, un errore di stampa: deve leggersi infatti « di cui all'articolo 25 » e non « di cui all'articolo 5 ».

BIAGGI. Nell'esprimere il mio compiacimento per l'iniziativa del Governo di predi-

sporre il disegno di legge in esame, tendente ad assicurare un più vasto finanziamento agli esportatori italiani, onde consentire loro di portare a conclusione le operazioni in corso, vorrei chiedere la ragione per cui si tende ad intervenire più efficacemente in favore dell'iniziativa privata, la quale gode di ben altri sostegni e possibilità di aiuti e troppo spesso è posta in condizioni di superiorità rispetto alle aziende controllate dallo Stato.

FARALLI. Poiché la questione è stata sollevata dall'onorevole Biaggi, debbo osservare, a mia volta, che le aziende di Stato risultano sempre come assorbatrici degli interventi statali, mentre — in realtà — sono proprio le aziende private ad assorbirli in gran parte. Altrettanto è avvenuto dopo l'emanazione della legge che avrebbe dovuto operare nel campo della ricostruzione della flotta delle compagnie di navigazione, di preminente interesse nazionale, le quali viceversa hanno potuto godere relativamente dei benefici in essa contemplati, mentre hanno largamente approfittato i vari Lauro, Costa, Fassio. Pertanto, concordo con l'onorevole Biaggi sulla opportunità di incrementare le operazioni concernenti le aziende di interesse statale.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Il disegno di legge è inteso a facilitare l'attività degli esportatori italiani e non vedo come si possa muovere l'accusa che provvedimenti del genere siano rivolti a favorire più l'industria privata che quella di interesse statale. Se vi è stata una concentrazione di questi aiuti verso l'industria privata, più che verso l'industria di Stato, la causa è evidentemente da ricercarsi nel fatto che, in talune situazioni, l'iniziativa privata è stata più attiva di quella di Stato. Ad esempio, il gruppo Finmeccanica ha costituito soltanto da qualche anno un organismo per le esportazioni, mentre, per il settore stesso della meccanica vi erano aziende che vantavano, nel campo delle esportazioni, addirittura tradizioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione, apportando all'articolo 4 la correzione dell'errore di stampa rilevato dal Ministro.

ART. 1.

Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Mi-

nistero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi (U. I. C.) le somme — nel limite del controvalore in lire 60 miliardi — derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U. I. C. sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalità di cui all'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

(È approvato).

ART. 2.

Il Mediocredito rimborserà allo Stato le somme ad esso mutate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro del tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fisserà in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo articolo 6.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei Sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e designati:

due dal Ministro del tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro dell'industria e del commercio;

uno dal Ministro del commercio con l'estero;

uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due Sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro del tesoro.

I Sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione ».

(È approvato).

ART. 4.

Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U. I. C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le Aziende di credito di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali.

All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 5.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 1 dal Mediocredito e il costo delle operazioni di finanziamento previste al primo comma dell'articolo 4, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito il contributo pari all'1,50 per cento sulle operazioni di cui all'articolo 1, in base alle norme dell'articolo 26 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

All'onere previsto dal precedente comma si farà fronte per l'esercizio 1957-58 mediante lo stanziamento di cui al capitolo 529 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo al detto esercizio.

(È approvato).

ART. 6.

In relazione alle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente articolo 1 il

Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale fino a lire 60 miliardi, fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del Mediocredito a norma dell'articolo 2, pagabili in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito nonché il piano di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il termine ultimo per il rimborso dei certificati è fissato al 31 dicembre 1977.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

(È approvato).

ART. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'articolo 1 e da questo mutate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'articolo 6 e potrà alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.

(È approvato).

ART. 8.

Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 500.

(È approvato).

ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

 LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955 » (3229):

Presenti	31
Votanti	22
Astenuti	9
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Biaggi, Buttè, Cibotto, Colleoni, Delli Castelli Filomena, Di Prisco, Dosi, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Giolitti, Graziosi, Lami, Pedini, Pigni, Sammartino, Semeraro Gabriele, Villabruna, Zanotti e Zerbi.

Si sono astenuti:

Bernieri, Caprara, Failla, Gelmini, Invernizzi, Grilli, Montagnana, Montelatici e Natoli Aldo.

Sono in congedo:

Cortese Guido, De' Cocci e La Malfa.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI